



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 57

Valenza, 8 febbraio 2021

senza impegno di spesa

Oggetto

Comune di Moncalieri: Piano Esecutivo Convenzionato in area normativa Cr2 (3) del vigente P.R.G.C. per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita in Borgata Bauducchi. Progetto delle opere di compensazione ambientale. Parere in merito.

Vista la comunicazione della Città di Moncalieri Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile – Servizio Tutela Ambiente prot. 60200 del 14/12/2020 (prot. Ente-Parco n. 3476 del 15.12.2020), di avvio del procedimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e convocazione della conferenza dei servizi in modalità asincrona, relativamente al progetto di Piano Esecutivo Convenzionato in area normativa Cr2 (3) del vigente P.R.G.C. per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita in Borgata Bauducchi, all'esterno dell'area protetta, ma comprendente una proposta di compensazioni ambientali da realizzare nella ex Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e confluenza del Banna (ora Parco naturale del Po piemontese), nonché Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale IT1110017 "*Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna)*", in area sulla quale l'Ente-Parco ha anche titolo di concessione demaniale;

vista altresì la comunicazione della Città di Moncalieri Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile – Servizio Tutela Ambiente prot. 6505/2021 (prot. Ente-Parco n. 484 dell'8/2/2021), con la quale, a seguito del tavolo tecnico tenutosi in via telematica il 26/1/2021, è stata convocata la conferenza dei servizi in modalità sincrona e in via telematica, per il 10/2/2021;

vista la documentazione, a corredo della proposta tecnica di compensazioni ambientali, in particolare l'elaborato P2 Progetto delle misure compensative e delle opere di mitigazione a verde (prot. Ente-Parco n. 380 del 29.1.2021);

vista l'istruttoria, predisposta dall'Ufficio Tecnico dell'Ente-Parco e allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, con la quale si esprime parere favorevole rispetto all'intervento proposto, per le considerazioni e nei limiti esposti nell'istruttoria stessa, e si esclude l'intervento stesso dall'assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 28.7.2008, n. 23;

visti l'art. 6, l'art. 20 e l'art. 26, comma 12, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

DETERMINA

di esprimere parere favorevole in merito all'intervento in oggetto, per le considerazioni e nei limiti riportati nell'istruttoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

di escludere il progetto in esame dall'assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza;

di inviare il presente atto alla Città di Moncalieri, Settore Tutela ambientale, competente per il procedimento in oggetto, e alla Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree naturali, per opportuna conoscenza.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it.

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

firmato in originale

Allegato: Istruttoria tecnica.

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO**

Valenza,

.....

.....

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISTRUTTORIA TECNICA

prot e data Ente	prot.e data Richiedente	Comune e richiedente	Oggetto della richiesta di parere
3476 del 15.12.2020	Città di Moncalieri Settore tutela ambientale e protezione civile , Servizio Tutela Ambientale	Città di Moncalieri	Piano Esecutivo Convenzionato in area normativa Cr2 (3) del vigente P.R.G.C. per la realizzazione di residenza sanitaria assistita in B.gta Bauducchi. Progetto delle opere di compensazione ambientale
380 del 29.01.2021	60200/2020	Rich. Soc. Urbe Sana s.r.l.	
484 del 08.02 2021	del 14.12.2020		

1. Caratteri dell'intervento

La proposta su cui l'Ente-Parco è tenuto ad esprimersi riguarda lo specifico progetto delle opere di compensazione ambientale e delle opere di mitigazione a verde, da realizzare, a cura del proponente del Piano esecutivo convenzionato, nell'ex Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna (ora Parco naturale del Po piemontese), che è anche Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale IT1110017 "*Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna)*".

Le opere di compensazione sono parte del Piano esecutivo convenzionato per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita in frazione Bauducchi a Moncalieri (TO), sito esterno all'area protetta. Si tratta di compensazione *ex situ*, ovvero in area diversa da quella interessata direttamente dalla nuova edificazione prevista dal PEC.

L'area individuata per le compensazioni è interamente compresa nella fascia demaniale in concessione all'Ente-Parco e presenta una superficie complessiva di 28.262 mq, valore arrotondato a 28.300 che corrisponde alla superficie irreversibilmente trasformata dall'intervento ricadente nel P.E.C..

Il progetto delle compensazioni da realizzarsi all'interno della Riserva prevede:

- interventi di contenimento ed eradicazione di specie esotiche invasive arboree e arbustive;
- messa a dimora di specie autoctone;
- interventi finalizzati al contenimento del ruscellamento di fertilizzanti e agrofarmaci dai seminativi circostanti.

2. Ubicazione rispetto alla Rete Natura 2000

L'area di intervento ricade all'interno di sito della Rete Natura 2000, in particolare nella Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale sito IT1110017 "*Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna)*".

3. Vincoli derivanti dalla legge istitutiva dell'area protetta.

Ai sensi della legge istitutiva delle Aree protette del Po piemontese (L.R. n. 19/2009, come modificata dalla L.R. n. 11/2019 e dalla L.R. n. 10/2020) l'intervento ricade all'interno di zona classificata: Parco naturale (ex Riserva naturale).

4. Efficacia del parere ai sensi della normativa in materia paesistica (D.lgs. 42/2004)

L'intervento previsto ricade in area sulla quale attualmente vige il Piano d'Area approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 982-4328 del 8/3/1995 e n. 243-17401 del 30/5/2002.

5. Norme del Piano d'Area

Ai sensi della suddivisione in fasce e zone prevista dal Piano d'Area (PdA) l'intervento ricade:

- all'interno della fascia di pertinenza fluviale;
- all'interno della zona 224.N3.

Ai sensi degli art.1.6 e 2.8 delle "Norme di attuazione" del PdA, l'intervento può essere classificato:

per quanto riguarda il "modello di utilizzazione delle risorse", nella categoria *U1: usi ed attività naturalistiche: conservazione e gestione naturalistica, contemplazione, osservazione scientifica, escursionismo, bird-watching, ricreazione in forme ed intensità limitate, con esclusione di ogni mezzo motorizzato e non richiedenti particolari infrastrutture d'accesso o d'uso, gestione naturalistica del patrimonio faunistico e forestale*;

per quanto riguarda le "modalità di intervento di modificazione delle condizioni ambientali", si ritiene che l'intervento possa rientrare nella categoria *M0.1: : gestione naturalistica, interventi conservativi o di ripristino e rinaturalizzazione senza consistenti modificazioni dello stato dei luoghi*.

Per quanto riguarda la verifica delle condizioni di intervento ammesse, essendo questo non inserito fra beni culturali isolati e le loro pertinenze di cui all'art. 3.7.delle N.d.A., ricade nelle categorie di cui alla tabella 1 dell'art.2.8.

Pertanto, per quanto riguarda le condizioni di intervento, dalla verifica con la tabella 1, art. 2.8 delle Norme di Attuazione, risulta che **l'intervento è ammissibile**, nel rispetto della condizione **C1**: interventi sempre consentiti, per i modelli d'utilizzazione indicati, purché compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici locali.

Per quanto concerne le Misure di conservazione sito specifiche del Sito della Rete Natura 2000, approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016, gli interventi proposti sono da ritenere coerenti con tali misure e rispondenti agli obiettivi di conservazione della biodiversità dell'area.

Il progetto delle opere di compensazione, non deve pertanto essere assoggettato a Valutazione di Incidenza.

Per quanto riguarda l'area in concessione demaniale all'Ente-Parco (concessione della Regione Piemonte n. 1553 del 27/5/2019, D.D. n. 2091 del 13/6/2019 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino), si ritiene che gli interventi proposti siano coerenti con gli obiettivi del progetto di gestione presentato dall'Ente-Parco.

6. Risultato istruttoria

Considerati gli elementi di valutazione riportati ai punti precedenti della presente istruttoria, fatte salve eventuali norme più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali ed eventuali norme e prescrizioni emanate o adottate da parte dell'Autorità di Bacino, si esprime: **parere favorevole.** Relativamente al sito della Rete Natura 2000, **il progetto non deve essere assoggettato a Valutazione di Incidenza.**

7. Soggetti a cui inviare il parere dell'Ente.

Città di Moncalieri - Settore Tutela ambientale e protezione civile, Servizio Tutela Ambientale;
Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree naturali.

<p><i>Istruttoria predisposta dall'Area Tecnica Servizio edilizio urbanistico dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese</i> <i>Funzionari referenti: Damilano Roberto, Andrea Insalata</i></p>
--